

R.G.n. 2112/2018

**Tribunale Di Napoli**  
**Sezione Volontaria Giurisdizione**



**Nella Procedura R.G. n. 2112/2018 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012**  
**Parte Istante Annunziata Cristiana**  
**Giudice Designato Dott. Nicola Graziano**  
**Professionista nominato avente funzione OCC dott.ssa Leonardo Osta**

**Il Giudice Designato**

**Dott. Nicola Graziano**

**Letto** l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

**Vista** la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante poi successivamente integrata ed aggiornata, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

**Considerato** che, all'udienza del 3 luglio 2018 si costituivano la ISAG Immobiliare s.r.l. nonché D'Auria Salvatore e Catelli Rita che chiedevano rigettarsi il ricorso non sussistendo i presupposti per l'omologa del piano del consumatore proposto da Annunziata Cristiana ed in particolar modo per la inidoneità del piano proposto, sotto la particolare ottica della sua durata, a far fronte al pagamento in loro favore della somma cui la proponente il piano era stata condannata a pagare per la messa in sicurezza delle parti comuni del Condominio P.co Belvedere (il loro credito, infatti, era portato dalla sentenza resa dal Tribunale di Napoli con cui la Annunziata veniva condannata al pagamento della somma indicata in atti in favore di essi opponenti);

**letti** gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 luglio 2018;

**Osserva**

Il piano del consumatore, come originariamente proposto e successivamente integrato dalla parte istante Annunziata Cristiana prevede, a fronte della esposizione debitoria di Euro 90.710,03 complessivi in chirografo (oltre il pagamento in prededuzione della somma di Euro 2.500,00, oltre accessori, per compenso in favore del professionista nominato dott. Leonardo Osta) il pagamento del 100% di quanto dovuto attraverso la corresponsione di 150 rate mensili di Euro 604,77 (oltre che il pagamento in una unica soluzione di Euro 2.500,00, oltre accessori, in favore del professionista dott. Leonardo Osta).

Il piano come proposto ed integrato (comprese le note integrative) è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Osta'.



Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti con particolare riferimento al debito litigioso derivante dalla sentenza resa dal Tribunale di Napoli ed appellata, della sua situazione personale evolutasi nel tempo (si veda la grave e documentata condizione di salute dei figli Diego e Marco come meglio specificata in atti e che per motivo di privacy non si riporta se non per relationem) e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito pure essi creditori come si ricava in atti e dalle tabelle riepilogative della esposizione debitoria della parte proponente.

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (si veda in atti la cronistoria relativa alle vicende familiari già sopra richiamate) e la volontà di estinguere integralmente ogni posizione debitoria.

Non osta, inoltre, alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

Infine non è accoglibile l'eccezione proposta dagli oppositori sulla durata del pagamento integrale anche del loro credito e vista la sua peculiare natura in 150 rate mensili perché solo in tali termini essa è sostenibile e fattibile, anche in considerazione del fatto che la pretesa creditoria avanzata è *sub iudice* e della possibilità di far fronte alla esecuzione dei lavori indifferibili in danno della parte proponente il piano che altrimenti non potrebbe farvi fronte se non liquidando l'unico immobile di proprietà (in cui però vive la stessa con la famiglia ed in particolare con i suoi figli gravemente malati) in tempi lunghi ed incerti (ciò rende preferibile tale alternativa a quella di liquidazione individuale dell'immobile di proprietà).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

Napoli, lì 18 settembre 2018

Il Giudice designato

Dott. Nicola Graziano

